

Disponibili i dati statistici per gli anni 2004-2009

Ruling internazionale, pubblicato il primo bollettino

Con il Bollettino del Ruling di standard internazionale, pubblicato il 21 aprile scorso, l'Agenzia delle Entrate illustra caratteristiche e funzionamento dell'istituto e fa il punto, alla data del 31 dicembre 2009, sulle istanze di ruling internazionale presentate fra il 2004 e il 2009.

di Salvatore Mattia - Valente Associati GEB Partners

L'istituto del ruling internazionale è stato introdotto nell'ordinamento italiano dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326) ed attuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004.

Il ruling internazionale è uno strumento negoziale indirizzato alle imprese con attività internazionale che intendono definire in via preventiva possibili conflitti con l'Amministrazione finanziaria con riguardo alle seguenti ipotesi:

- quantificazione del valore normale ai fini del transfer pricing, ex art. 110, comma 7, TUIR;
- applicazione ai singoli casi concreti di norme riguardanti l'attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa residente;
- applicazione ai singoli casi concreti di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi o royalties a (o da) soggetti non residenti;
- applicazione di analoghe prescrizioni sull'erogazione o la percezione di altri componenti reddituali a (o da) soggetti non residenti.

La procedura

La procedura è attivata dal contribuente attraverso la presentazione di un'istanza all'Ufficio Ruling Internazionale - Direzione Centrale Accertamento, la quale deve riportare, pena l'inammissibilità, una serie di dati soggettivi e oggettivi individuati nel provvedimento 23 luglio 2004.

I soggetti abilitati a presentare l'istanza sono quelli che svolgono attività internazionale; si opera inoltre una distinzione tra soggetti residenti e non residenti.

In particolare, per i soggetti residenti, la qualifica di impresa con attività internazionale viene riconosciuta alle imprese che, in alternativa o congiuntamente:

- ricadono in una o più delle condizioni dell'art. 110, comma 7, TUIR;
- hanno il patrimonio, fondo o capitale partecipato da soggetti non residenti o partecipano al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;
- hanno corrisposto a soggetti non residenti o percepito da soggetti non residenti dividendi, interessi o royalties.

Per le imprese non residenti è necessaria la presenza di una stabile organizzazione in Italia, che deve qualificarsi come tale ai fini delle imposte dirette.

Con riguardo ai requisiti oggettivi l'istanza, a pena di inammissibilità, deve riportare una serie di informazioni quali la denominazione dell'impresa, la sua sede legale o il suo domicilio fiscale, il suo codice fiscale e/o numero di partita IVA ed, eventualmente, l'indicazione del domiciliatario nazionale per la procedura, diverso dall'impresa, presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti la procedura stessa.

A pena di inammissibilità, l'istanza deve recare chiara indicazione dell'oggetto del ruling.

Di seguito alla presentazione dell'istanza, l'Ufficio Ruling Internazionale, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, formula un invito a comparire, instaurando così la fase del contraddittorio.

La procedura si conclude, entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza, con un accordo che vincola le parti per l'anno in cui è stato sottoscritto e per i 2 anni successivi, inibendo all'Amministrazione finanziaria l'esercizio del potere di accertamento sulle questioni oggetto dell'intesa.

Si rileva che, durante il triennio, l'Ufficio Ruling Internazionale procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo firmato, nonché all'accertamento di un eventuale mutamento delle condizioni costituenti il presupposto delle clausole contrattuali. Tale attività viene svolta

dall'Agenzia delle Entrate mediante uno o più accessi concordati presso le sedi dell'impresa. Al termine del triennio di validità, e almeno novanta giorni prima della scadenza, il contribuente può presentare istanza di rinnovo.

2004-2009: il report

Il recente Bollettino del Ruling di standard internazionale fornisce taluni dati statistici in ordine all'adozione della procedura *de qua* per gli anni 2004-2009.

In particolare:

- con riguardo all'utilizzo e agli esiti della procedura, si segnala che - a fronte di 52 istanze di ruling presentate sino alla data del 31 dicembre 2009, 19 sono gli accordi conclusi, 17 le procedure in corso, 7 le istanze rigettate e 9 quelle cessate per rinuncia delle parti;
- con riguardo ai tempi della procedura, si rileva una media di 20 mesi per la conclusione di un accordo. In particolare, circa il 74% delle procedure ha avuto una conclusione entro 24 mesi, mentre il 5% si è protratto oltre i 36 mesi;
- con riguardo ai metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento (procedure aventi ad oggetto le fattispecie di cui all'art. 110, comma 7, TUIR), si rileva che nel 79% dei casi sono stati adottati metodi reddituali, nel restante 21%, invece, si è fatto ricorso ai metodi tradizionali.

Da ultimo vengono indicate la natura dei rapporti tra le imprese interessate dalla procedura (9 sono gli accordi conclusi aventi ad oggetto rapporti tra controllante non residente e controllata italiana) e le tipologie di transazioni oggetto dell'istanza (11 sono gli accordi conclusi aventi ad oggetto la cessione di beni dall'Italia all'estero, uno è l'accordo concluso attinente ai Cost sharing agreements, mentre nessun accordo risulta concluso con riferimento a prestazioni di servizi effettuate dall'estero verso l'Italia)